



COMUNE DI DIGNANO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" DEL COMUNE DI DIGNANO

Art. 1 - Istituzione del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

1. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, ed allo scopo di stimolare la passione delle idee e di educare alla gestione del dialogo, si costituisce nel Comune di Dignano il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCdR).

Art. 2 - Attribuzioni

1. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef. Esplica queste funzioni tramite pareri e richieste su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa del paese, con particolare riguardo alle esigenze del mondo giovanile.

2. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.

3. La costituzione, le modalità di elezione e l'organizzazione del CCdR sono disciplinate dal presente regolamento.

4. Il CCdR dura in carica tre anni.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. Partecipano all'elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" i ragazzi/e residenti nel comune di Dignano, di età compresa tra i 9 e 14 anni, frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado.

Art. 4 – Composizione

1. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" è composto da 13 membri appartenenti alle classi quarta e quinta elementare e prima, seconda e terza media.

Art. 5 – Elezioni

1. Le elezioni del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" si svolgono con le seguenti modalità:

a) la data delle elezioni sono fissate dal Sindaco in accordo con i competenti dirigenti scolastici in un giorno compreso tra il 1 e 15 febbraio;

b) entro il 15 gennaio, alla scadenza di ogni mandato, vanno presentate le candidature a Sindaco ed a Consigliere del CCdR alla segreteria del Comune. La presentazione delle candidature è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di presentare l'autorizzazione dei genitori;

c) entro il 20 gennaio il Sindaco rende pubbliche le liste approvate.

d) dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibattiti ecc.), in sintonia con quanto concordato con i competenti Dirigenti scolastici. La campagna elettorale si chiude 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

e) il Sindaco nomina una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende un consigliere comunale che la presiede, due rappresentanti degli insegnanti e due rappresentanti degli studenti non candidati;

f) la commissione nominata ai sensi del comma precedente ha il compito di nominare tra gli studenti il seggio elettorale, composto da due scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori rappresentanti di classe;

g) gli elettori ricevono una scheda con i candidati Sindaco e candidati consigliere. Ciascun elettore può esprimere un solo voto per la candidatura a Sindaco e due voti per la candidatura a Consigliere.

h) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera e), deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto.

i) le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali oltre al Sindaco, i candidati Sindaci ed i candidati consiglieri che hanno ottenuto più voti. A parità di voti resta eletto il più giovane di età.

j) alla Commissione spetta il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisioni inappellabili su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati al Sindaco entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La commissione deve pronunciarsi nelle 24 ore successive.

k) il Presidente della Commissione a conclusione del procedimento elettorale trasmette al Sindaco l'esito delle votazioni, unitamente all'elenco dei candidati eletti;

Art. 6 – Proclamazione degli eletti

1. Il Sindaco del Comune di Dignano, entro 5 giorni dall'elezione, proclama i risultati delle elezioni dandone notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e negli Albi delle scuole.

Art. 7 - Prima adunanza del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

1. Entro il mese di febbraio il Sindaco, o suo delegato, convoca il CCdR per la prima seduta e ne assume la Presidenza. In tale seduta il Sindaco del CCdR comunica il nominativo degli Assessori, in numero di due, nominati dallo stesso.

Art. 8 - Attribuzioni e durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco eletto ha il compito di:

a) convocare il Consiglio. La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei ragazzi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per mezzo di avvisi spediti dall'Ufficio Segreteria del Comune ai Consiglieri e ai competenti Dirigenti Scolastici con preghiera di affissione all'albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione con il relativo ordine del giorno è inviata al Sindaco di Dignano.

b) presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi;

c) convocare la Giunta per mezzo di avvisi recapitati personalmente agli assessori;

d) presiedere la Giunta;

e) nominare il Segretario-verbalizzante, che può essere anche un assessore.

2. La carica di Sindaco coincide con la durata del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 9 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce nella sede comunale od in altro edificio pubblico, fuori dall'orario scolastico.

Art. 10 - Funzionamento del "Consiglio Comunale dei ragazzi"

1. Le sedute del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti.

2. I verbali delle deliberazioni del "Consiglio Comunale dei ragazzi", firmati dal Sindaco e dal Segretario, sono dal Sindaco trasmessi al Sindaco del Comune di Dignano il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede a dare loro formale risposta.

3. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" può richiedere, con propria deliberazione, al Sindaco del Comune di Dignano di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale uno specifico argomento per la relativa discussione.

4. Il "Consiglio Comunale dei ragazzi" dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno.
5. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" si riunisce presso la sala consiliare o altro locale od edificio pubblico e le sedute sono pubbliche.

Art. 11 - Surroga dei consiglieri

1. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato consigliere il primo dei non eletti.

Art. 12 - Commissioni

1. Il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" può articolarsi in commissioni tematiche presiedute dall'assessore competente a cui possono partecipare anche alunni non eletti rientranti nell'elettorato passivo.
2. Le commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al CCdR.
3. Per garantire i rapporti tra consiglio Comunale e il CCdR è nominato da parte dell'Amministrazione Comunale un referente tra il personale comunale in servizio.

Art. 13 – Seduta comune

1. Il Consiglio Comunale di Dignano si riunisce almeno una volta l'anno, in seduta comune con il CCdR per ascoltare la relazione del Sindaco del CCdR.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

* * *

Approvato con:

- deliberazione C.C. n. 40/2005
- deliberazione C.C. n. 47/2007
- deliberazione C.C. n. 44/2011